



COMUNE DI PARABITA
PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/2006)
(modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2009)
(modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell'11/06/2010)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

| | | | |
|-------------|------------------------------|------|---|
| Articolo 1. | Finalità | pag. | 5 |
| Articolo 2. | Oggetto e applicazione | pag. | 5 |
| Articolo 3. | Definizioni | pag. | 5 |
| Articolo 4. | Concessioni e autorizzazioni | pag. | 6 |
| Articolo 5. | Vigilanza | pag. | 7 |
| Articolo 6. | Sanzioni | pag. | 7 |

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

| | | | |
|----------------|--|------|----|
| Articolo 7. | Comportamenti vietati | pag. | 8 |
| Articolo 7/bis | Diffusione manuale di materiale pubblicitario | pag. | 10 |
| Articolo 8. | Altre attività vietate | pag. | 11 |
| Articolo 9. | Nettezza del suolo e dell'abitato | pag. | 11 |
| Articolo 10. | Rifiuti | pag. | 12 |
| Articolo 11. | Sgombero neve | pag. | 13 |
| Articolo 12. | Ripari ai pozzi, cisterne e simili | pag. | 14 |
| Articolo 13. | Strumenti da taglio | pag. | 14 |
| Articolo 14. | Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi | pag. | 14 |
| Articolo 15. | Accattonaggio | pag. | 15 |
| Articolo 16. | Distribuzione materiale vicino agli edifici scolastici | pag. | 15 |

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

| | | | |
|--------------|--|------|----|
| Articolo 17. | Manutenzione delle facciate degli edifici | pag. | 15 |
| Articolo 18. | Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto | pag. | 15 |
| Articolo 19. | Tende su facciate di edifici | pag. | 16 |
| Articolo 20. | Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci | pag. | 16 |
| Articolo 21. | Pulizia fossati | pag. | 16 |

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

| | | | |
|--------------|--------------------------------|------|----|
| Articolo 22. | Divieti | pag. | 17 |
| Articolo 23. | Disposizioni sul verde privato | pag. | 17 |
| Articolo 24. | Accensione di fuochi | pag. | 18 |

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

| | | | |
|--------------|-----------------------|------|----|
| Articolo 25. | Disposizioni generali | pag. | 18 |
| Articolo 26. | Specificazioni | pag. | 19 |

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

| | | | |
|--------------|--|------|----|
| Articolo 27. | Occupazione per manifestazioni | pag. | 20 |
| Articolo 28. | Occupazioni con spettacoli viaggianti | pag. | 21 |
| Articolo 29. | Occupazioni con elementi di arredo | pag. | 21 |
| Articolo 30. | Occupazioni con strutture pubblicitarie | pag. | 21 |
| Articolo 31. | Occupazioni per lavori di pubblica utilità | pag. | 22 |
| Articolo 32. | Occupazioni per attività di riparazione di veicoli | pag. | 23 |
| Articolo 33. | Occupazioni per traslochi | pag. | 23 |
| Articolo 34. | Occupazioni del soprassuolo | pag. | 23 |
| Articolo 35. | Occupazioni di altra natura | pag. | 23 |
| Articolo 36. | Occupazioni per comizi e raccolta di firme | pag. | 24 |
| Articolo 37. | Cortei funebri, processioni e manifestazioni | pag. | 24 |
| Articolo 38. | Luminarie, targhe e lapidi commemorative | pag. | 24 |
| Articolo 39. | Addobbi e festoni senza fini pubblicitari | pag. | 25 |

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

| | | | |
|--------------|--|------|----|
| Articolo 40. | Occupazioni con dehors | pag. | 25 |
| Articolo 41. | Occupazioni per temporanea esposizione | pag. | 26 |
| Articolo 42. | Occupazioni per esposizione di merci | pag. | 26 |
| Articolo 43. | Erboristerie | pag. | 27 |
| Articolo 44. | Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato | pag. | 27 |
| Articolo 45. | Attività miste | pag. | 27 |
| Articolo 46. | Commercio in forma itinerante | pag. | 27 |
| Articolo 47. | Chioschi ed edicole | pag. | 28 |
| Articolo 48. | Commercio su aree pubbliche | pag. | 28 |
| Articolo 49. | Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali | pag. | 29 |
| Articolo 50. | Depositi esterni | pag. | 29 |
| Articolo 51. | Mestieri girovaghi | pag. | 29 |
| Articolo 52. | Vendita di cose usate | pag. | 29 |

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

| | | | |
|--------------|---|------|----|
| Articolo 53. | Disposizioni generali | pag. | 29 |
| Articolo 54. | Lavoro notturno | pag. | 30 |
| Articolo 55. | Spettacoli e trattenimenti | pag. | 30 |
| Articolo 56. | Circoli privati | pag. | 31 |
| Articolo 57. | Aree verdi | pag. | 31 |
| Articolo 58. | Abitazioni private | pag. | 32 |
| Articolo 59. | Strumenti musicali | pag. | 32 |
| Articolo 60. | Dispositivi acustici antifurto | pag. | 32 |
| Articolo 61. | Sosta di veicoli dotati di gruppo frigorifero | pag. | 33 |
| Articolo 62. | Amministrazione degli stabili | pag. | 33 |

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

| | | | |
|--------------|----------------------------------|------|----|
| Articolo 63. | Disposizioni generali | pag. | 33 |
| Articolo 64. | Tutela degli animali domestici | pag. | 33 |
| Articolo 65. | Protezione della fauna selvatica | pag. | 34 |
| Articolo 66. | Divieti specifici | pag. | 34 |
| Articolo 67. | Animali molesti | pag. | 35 |
| Articolo 68. | Mantenimento dei cani | pag. | 35 |
| Articolo 69. | Animali liberi | pag. | 36 |
| Articolo 70. | Apicoltura | pag. | 36 |

TITOLO VI – INTERVENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER RICHIESTE FINALIZZATE AD INTERESSI PRIVATI

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|------|----|
| Articolo 71. | Interventi della Polizia Municipale | pag. | 36 |
|--------------|-------------------------------------|------|----|

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

| | | | |
|--------------|--------------------------|------|----|
| Articolo 72. | Entrata in vigore | pag. | 37 |
| Articolo 73. | Disposizioni transitorie | pag. | 37 |
| Articolo 74. | Abrogazioni | pag. | 37 |
| Articolo 75. | Norma finale | pag. | 37 |

TITOLO I ***DISPOSIZIONI GENERALI***

Art. 1 **Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 **Oggetto e applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b. occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c. quiete pubblica e privata;
 - d. protezione e tutela degli animali;
 - e. attività commerciali.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'autorità statale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/98 e del Decreto Legislativo n. 267/2000.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 **Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare é considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate, in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutta la collettività, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
 3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni é sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 **Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco ovvero al Servizio Comunale competente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
4. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e permessi, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare o comunque alla persona che risulti il richiedente;
 - b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservate le norme di legge vigenti nelle materie oggetto dell'atto rilasciato;
 - c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni permesse e di tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione, autorizzazione, nullaosta o permesso accordato;
 - d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, quanto previsto dal comma 6 senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
 - e) l'anticipata cessazione e/o la rinuncia di quanto concesso od autorizzato, non dà diritto al rimborso dell'eventuale tributo versato.
5. Le concessioni e le autorizzazioni a carattere non permanente hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione. Le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, stante il disagio arrecato in particolare modo alla circolazione pedonale, possono essere rilasciate per un periodo non superiore all'anno ed eventualmente rinnovate, in particolare per i cantieri edili, per una superficie adeguata allo stato di avanzamento dei lavori o delle necessità presupposte all'occupazione.
6. L'organo competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.

7. L'utilizzo dello Stemma Comunale e di fregiarsi della denominazione di uffici o servizi del Comune di Parabita è subordinato all'autorizzazione della Giunta Comunale che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta. L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Parabita per contraddistinguere cose od attività private, in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa od attività del Comune, è punito con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 5 **Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento é attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, ai funzionari delle Aziende del Servizio Sanitario e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale, da personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.6 **Sanzioni**

1. La violazione di disposizioni del Regolamento é punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. All'accertamento e alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva e, qualora sia possibile, il ripristino dello stato dei luoghi. Di dette sanzioni accessorie ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. I suddetti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione, se le circostanze lo richiedono, può avvenire sotto il controllo dell'Ufficio o del Comando da cui dipende l'agente accertatore.

5. Quando il trasgressore, o l'obbligato in solido, non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui ai commi precedenti, si provvede d'ufficio e le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del medesimo.
6. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.
7. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
8. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
9. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato in solido mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Parabita – Corpo della Polizia Municipale ovvero direttamente presso il Comando della Polizia Municipale. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

TITOLO II ***SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO***

SEZIONE I ***DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE*** ***AMBIENTALE***

Art. 7 **Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di

pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o, comunque, a pubblica utilità;

- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
 - g) (abrogata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell'11/06/2010)
 - h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - m) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
 - n) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - o) esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, disegni ed altri oggetti contrari alla pubblica decenza o al generale sentimento morale o che possano offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone.
2. Nelle fontane pubbliche è vietato:
- a) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - b) bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
3. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, lett a), b), c), n) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
4. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, lett. d), e), f), h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.
5. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, lett. i) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 75,00, più le spese di ripristino nel caso di danneggiamento.
6. (abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell'11/06/2010)
7. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, lett. l) e o) è soggetto alla sanzione amministrativa da € 35,00 a € 150,00.
- 8 Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, lett. m) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €

25,00 a € 100,00.

- 9 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2, lett. a), b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 90,00.

Art. 7/bis

Diffusione manuale di materiale pubblicitario

1. La distribuzione di volantini, depliant, cataloghi, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario, su tutto il territorio comunale, può essere effettuata esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti da apposito provvedimento sindacale.
2. Sono vietati, su tutto il territorio comunale, il lancio, l'apposizione e l'abbandono di materiale pubblicitario, buoni sconto, biglietti di invito e omaggio: in terra, nelle fessure di porte, portoni e cancelli, sulle soglie d'ingresso dei fabbricati, su panchine, muretti, alberi, fioriere, pali della segnaletica e della illuminazione o qualsiasi altro supporto o struttura non autorizzati.
3. E' vietata la distribuzione di volantini, depliant, cataloghi, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario lasciandoli sulle porte di accesso, sugli usci e negli androni esterni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli spazi del veicolo.
4. E' vietata altresì la consegna di volantini, depliant, cataloghi, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione, e la loro consegna o distribuzione a mano nelle strade, piazze ed altre aree pubbliche, se non autorizzate.
5. La distribuzione di volantini, depliant, cataloghi, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario e informativo potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o cassette allo scopo predisposte o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali.
6. Gli incaricati a qualsiasi titolo all'esercizio della pubblicità mediante volantinaggio, sono tenuti a non abbandonare, lanciare, disperdere i volantini per le aree pubbliche del territorio comunale e sui suoli privati.
7. I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto sopra previsto.
8. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente punto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e risultino evidenti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi soggetti, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24/11/1981, n. 689, sono considerati responsabili in solido delle violazioni commesse.
9. I cittadini/utenti che accettano brevi manu volantini o depliant sono tenuti a non gettare il materiale ricevuto sulla pubblica via e conservarlo per depositarlo negli appositi contenitori.
10. Il Sindaco può, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, concedere deroghe ad Amministrazioni Pubbliche, enti pubblici, soggetti gestori di servizi pubblici o ad altri soggetti privati, per effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza in occasione di:
 - manifestazioni e iniziative politiche, sindacali;
 - manifestazioni e iniziative religiose, assistenziali e celebrative;
 - fiere - sagre - mercati locali;
 - comunicazioni inerenti servizi pubblici.

Per ottenere detta autorizzazione sindacale deve essere presentata apposita domanda almeno tre giorni prima. Potrà essere distribuito il materiale autorizzato nell'ambito dei luoghi e tempi autorizzati; il materiale dovrà essere distribuito solo ai cittadini/utenti che si dimostrino interessati alla manifestazione, dovranno essere sistemati nelle adiacenze appositi contenitori per la raccolta degli scarti del materiale; gli organizzatori sono obbligati a non disperdere il materiale e a raccogliere quello rifiutato o gettato dai cittadini/utenti.

11. I trasgressori: aziende committenti e personale reclutato per il servizio, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per le aziende commissionarie: sanzioni da € 100,00 a € 500,00 oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
 - b) per la persona che diffonde, distribuisce, consegna il materiale: sanzioni da €. 50,00 a € 300,00 oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
 - c) per i cittadini/utenti di cui al precedente comma 9: sanzioni da € 30,00 a € 150,00.

Art. 8

Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, lett. a), b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 150,00.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, lett. c), d), e), f) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.

Art. 9

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso

- pubblico, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
 3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
 4. L'occupazione con scale e sgabelli del suolo pubblico per la pulizia di vetrine è consentita senza autorizzazione.
 5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
 6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
 7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità di almeno 50 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purché non intralcino il passaggio dei pedoni. Tali contenitori non sono soggetti alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.
 8. I proprietari di aree private, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
 9. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità dei terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di opera di sbarramento degli accessi e, salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura di proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, se a lui imputabile a titolo di dolo o colpa grave, sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area e all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
 10. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
 11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 150,00.
 12. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.
 13. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Art. 10

Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, in conformità con il regolamento sullo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori, all'uopo collocati dall'azienda preposta, solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, nè depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti o negli appositi sacchetti distribuiti dall'azienda preposta. Tali contenitori o sacchetti non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, di mobili o altri oggetti ingombranti non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani o devono essere depositati nei pressi della propria abitazione il quindicesimo giorno di ogni mese.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformati a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, deve essere eseguito con veicoli atti al trasporto. Per le sostanze di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non si sollevino nell'aria.
8. E' vietato introdurre cartoni e altri imballaggi similari nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Le utenze commerciali, gli artigianali, industriali e comunque qualsiasi attività produttiva che debba smaltire materiale da imballaggio tipo cartoni devono depositarli sul suolo pubblico, in prossimità della propria attività, opportunamente compresso ed imballato nelle giornate previste dall'Amministrazione per la raccolta differenziata. Qualora, all'orario di chiusura dei negozi, gli imballaggi e cartoni non siano stati recuperati, devono essere ritirati ed immagazzinati fino alla successiva raccolta. In ogni caso, gli imballaggi posti all'esterno dell'attività devono essere assicurati nelle giornate di vento onde impedirne la dispersione e non devono causare intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
9. Fatta salvo l'applicazione della normativa statale o regionale in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1, 2, 3 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00, mentre per le violazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 8 si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 11

Sgombero della neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui

balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 75,00.

Art. 12

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi e le cisterne costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 13

Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.

Art. 14

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.
3. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.

Art. 15

Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 ed l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 16

Distribuzione materiale vicino agli edifici scolastici

1. E' vietata la distribuzione di volantini, manifesti, gadget e materiale pubblicitario, durante gli orari di entrata ed uscita delle scolaresche, in prossimità ed entro un raggio di trecento metri dagli edifici scolastici.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 17

Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono, degrado e/o pericolo delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente Ufficio Tecnico Comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dallo stesso ufficio.
3. I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia dei numeri civici, uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne. Agli stessi è fatto obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.
4. I proprietari degli edifici devono evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti devono essere riparati dai proprietari.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, mentre le violazioni di cui ai commi 3 e 4 la sanzione prevista prevede il pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.

Art. 18

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. La violazione di cui al comma 1 comporta un sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.
5. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00

Art. 19

Tende su facciate di edifici

1. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate ovvero ove essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
2. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.
3. In ogni caso tutte le tende aggettanti sul suolo pubblico devono essere mobili e collocate in modo da non nascondere le luci dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle pubbliche affissioni od altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specie se d'interesse artistico.
4. Salva l'applicazione di norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 € 300,00.

Art. 20

Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carica, scarica e trasporta merci od altre materie di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 21

Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2. La pulizia degli spazi suindicati deve, comunque, essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 22

Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;
 - b) condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Condurre i cani di grossa taglia sprovvisti di museruola. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;
 - c) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi,
 - d) guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
 - e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o, comunque, occupare i pubblici luoghi, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - f) gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
 - g) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
 - h) fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 14;
 - i) nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro cittadino, attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c), d), f), g), h) e i) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00, mentre per la violazione di cui alla lett. e) la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 23

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto

dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'ufficio comunale competente provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, 2, 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, mentre la violazione di cui al comma 3 la sanzione prevista prevede una somma da € 25,00 a € 100,00.

Art. 24

Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. E', comunque, vietato accendere fuochi a distanza inferiore a mt. 100 dai luoghi indicati dall'art. 52 del T.U.L.P.S., ivi comprese le strade. E', inoltre, vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sede stradali.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrne uno in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito su aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purchè non si determini pericolo o molestie ad altri.
5. Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00, mentre quelle ai commi 3 e 4 una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00, oltre all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO III
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 25

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpellasti;
 - c) i canali ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate ovvero delimitate in modo da rendere evidente a terzi il limite della proprietà privata;
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel 2° comma, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
5. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze cui al comma 3.
7. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
8. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
9. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla normativa in materia tributaria.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.

11. Per gli effetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs 29.10.1999, n. 490, le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche non è consentito, salvo deroga con particolari limitazioni, sono determinate dal regolamento comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 26

Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 25 si distinguono in:
 - a) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di durata inferiore all'anno, nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici. Le occupazioni temporanee sono rinnovabili, a tale scopo il titolare della concessione - autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno dieci giorni prima della scadenza.
 - b) permanenti: che si distinguono in quelle di durata permanente, costituite dalle occupazioni stabili con o senza manufatti o impianti, i passi carrai e gli accessi carrai autorizzati, e le occupazioni effettuate con atto di concessione o autorizzazione di durata superiore all'anno.
2. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme del Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi se l'occupazione avviene su strada pubblica o aperta al pubblico passaggio ovvero con le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 507/93 e dal relativo Regolamento Comunale per le occupazioni di suolo pubblico al di fuori della sede stradale.
3. Chiunque compie lavori o esegue depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le disposizioni in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade, deve provvedere alla collocazione degli sbarramenti e delle segnalazioni prescritte, provvedendo alla loro successiva manutenzione. Al calar del sole, tali segnalazioni devono essere illuminate con apposite luci rosse, che dovranno rimanere accese sino all'alba.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e, allo scadere dell'autorizzazione, deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
5. A prescindere dalle procedure di risarcimento per l'eventuale danneggiamento del suolo pubblico e dell'obbligo di ripristino dei luoghi, fatta salva l'applicazione di norme speciali, la violazione delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 27

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti; indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 5.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. La mancata ottemperanza a quanto precede, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 a carico del rappresentante dei promotori ed, in solido, dall'eventuale associazione promotrice della manifestazione.
6. Le manifestazioni quali circhi e luna park e di spettacolo viaggiante devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a tre e quando in zona sia disponibile un esercizio pubblico dotato di servizi igienici. La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma comporta il diniego all'autorizzazione ovvero la sua revoca qualora sia già rilasciata.
7. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è, inoltre, disciplinata dal Regolamento comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, quando applicabile, e da specifiche disposizioni emanate.

Art. 28

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 29

Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Fatta salva l'applicazione delle norme statali e comunali specifiche, nel caso di occupazione non autorizzata, chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00, nonché all'obbligo del ripristino dei luoghi. Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice della Strada.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati

cittadini che intendono in tal modo migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici comunali.

Art. 30

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva autorizzazione per l'occupazione. Qualora le disposizioni in materia non vengono ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dei luoghi ovvero le procedure di cui al D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all'ultimo capoverso del comma che precede.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità. Nel caso di violazione, si applica la procedura di cui al D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo rilascio dell'autorizzazione o del parere favorevole della sovrintendenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 29.10.199 n.490.
6. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. n. 285/1992 e art. 203, comma 2, lett. q), del D.P.R. n. 495/1992. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia.

Art. 31

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale previo ottenimento, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, di apposita autorizzazione dal competente ufficio tecnico comunale. L'inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 a carico dell'ente erogatore o dell'impresa incaricata dei lavori.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 48 ore prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può imporre che l'effettuazione dei lavori avvenga negli orari notturni, con riapertura al transito durante il giorno, se gli interventi avvengono negli assi viari principali. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 21 del Codice della Strada quando avviene sulla sede stradale ovvero con la sanzione del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00 quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia.

Art. 32

Occupazioni per attività' di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00. Se l'occupazione avviene su strada si applica, in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se al di fuori della sede stradale ma, comunque, su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi su aree pubbliche.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere. Qualora attività di carrozzeria avvengano al di fuori dei locali dell'esercizio con emissione di rumori, vapori ed odori, fatta salva l'applicazione di norme speciali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Se l'occupazione avviene su strada, si applica, in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se al di fuori della sede stradale ma, comunque, su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi su aree pubbliche.
3. Qualora nel corso delle citate operazioni venga provocato lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo si applica, altresì, la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00.

Art. 33

Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare comunicazione, in duplice copia, al Corpo di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. La comunicazione deve essere presentata almeno 48 ore prima dell'effettuazione dell'occupazione.
2. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale restituisce una copia vistata all'interessato.
3. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
4. L'area oggetto dell'occupazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata. La mancata ottemperanza è sanzionata con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 34

Occupazioni del soprasuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Art. 35

Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, anche pedonale, con sedie, tavolini e tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.
3. La mancanza dell'autorizzazione di cui al comma 2 comporta un sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 36

Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 25, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 3 giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. La mancanza dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta un sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 37

Cortei funebri, processioni e manifestazioni

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo di culto, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.
2. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comune e, comunque, non in contrasto con la segnaletica vigente.
3. Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 38

Luminarie, targhe e lapidi commemorative

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è consentita previo ottenimento del nulla osta del Comune, quale autorità locale di pubblica sicurezza. L'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'installazione.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno e le strutture comunali dell'illuminazione pubblica, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso del proprietario.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. Il collocamento di monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche deve essere autorizzato dal Comune.
7. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 39

Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso del proprietario, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici, addobbi, stendardi, festoni e volantini, privi di messaggi pubblicitari, in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata..
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano l'installazione.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ' COMMERCIALI

Art. 40

Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Comunale di igiene e sanità, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza pubblica.
2. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità' della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.
5. Fatta salva l'applicazione di normativa speciale in materia, la mancanza delle autorizzazioni previste dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Art. 41

Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione. La mancata ottemperanza è punita, fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per esposizioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere

favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 42

Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme di sicurezza per il transito pedonale e del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci durante l'orario di apertura al pubblico, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e, in larghezza, per lo spazio occupato dal foro commerciale aumentato di un terzo ai lati dello stesso, purché non occupi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali. Fatta salva l'applicazione di normativa speciale in materia, la violazione di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. Fatta salva l'applicazione di normativa speciale in materia, la violazione di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso. Fatta salva l'applicazione di normativa specifica in materia, la violazione alle disposizioni del presente comma, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 43

Erboristerie

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del settore dell'erboristeria, la materia è soggetta anche alla legge 6 gennaio 1931, n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2. Ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali o dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 114/1998.
4. In caso di violazione dei commi 1 e 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge n. 99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al D.L.vo n. 114/1998.

Art. 44

Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
 - b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso;
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla Legge n. 287/91.

Art. 45

Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni e di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature o arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia di urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 46

Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse di cui al Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciali su aree pubbliche;
 - c) salvo, espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano.
2. A tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 300 dai servizi igienici e a metri 500 dai depositi di rifiuti.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni previste

dall'art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 114/1998.

Art. 47

Chioschi ed edicole

1. L'installazione di chioschi, edicole e simili rivendite su suolo pubblico, fermo il rispetto delle norme edilizie ed igienico-sanitarie, non è consentita quando ne derivi intralcio alla circolazione di veicoli o dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci o alle curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale, relativo alla viabilità.
2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e del regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 48

Commercio su aree pubbliche

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
2. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
3. L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
4. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di metri 2. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
5. Nell'esercizio dell'attività, su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da sorgenti non inquinanti.
6. L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
7. Chi viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 114/1998.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Art. 49

Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 22:00 e fino alle ore 08:00 del giorno successivo.
2. La violazione del comma precedente comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 50

Depositi esterni

1. Fate salve specifiche norme di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno di pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 51

Artisti di strada

1. L'attività degli "artisti di strada" deve essere esercitata nel rispetto del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/06/2005.
2. Il mancato rispetto delle norme e prescrizioni riportate nel citato Regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 52

Vendita di cose usate

1. Per cose usate prive di valore o di "valore esiguo" soggette unicamente alle disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998 e non agli artt. 126 e 128 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, si intendono quelle cose il cui prezzo è inferiore ad € 250,00.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art. 53

Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Il competente servizio dell'A.U.S.L. o l'Ufficio Tecnico Comunale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche a mezzo di macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.), anche quanto rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dal Sindaco, potranno essere esercitate nel periodo invernale dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali e dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nei giorni festivi; a partire dalla seconda domenica di giugno e fino alla seconda domenica di settembre dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00

nei giorni feriali e dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 nei giorni festivi.

5. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta del competente servizio dell'A.U.S.L. o dell'Ufficio Tecnico Comunale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
6. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 54

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7 ovvero le ore 9 delle giornate festive.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario di cui al comma 1 è subordinata a preventivo parere del competente servizio dell'Unità Sanitaria Locale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dal competente servizio dell'Unità Sanitaria Locale, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 475,00.

Art. 55

Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22:00 e le ore 08:00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, all'aperto durante il periodo estivo, è consentita l'organizzazione di serate con piano bar, concerti e simili, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, alle condizioni previste nel successivo comma 4 del presente articolo. E' soggetta a semplice denuncia di inizio attività la

diffusione di musica di sottofondo, che non si protragga oltre le ore 24:00, salvo motivata autorizzazione a proseguire fino alle ore 01:00, e che non comporti l'aumento del costo delle consumazioni e dei servizi, purchè la stessa non arrechi molestie e disturbo e siano rispettati i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia.

4. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24:00, salvo motivata autorizzazione a proseguire oltre tale orario ma, comunque, non oltre le ore 01:00.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1, 2 e 3, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 3, primo periodo, e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Art. 56

Circoli privati

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:
 - a. devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22:00 e le ore 08:00;
 - b. devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 57

Aree verdi

1. È vietato l'utilizzo di campi da gioco, siti nelle aree verdi adiacenti a zone residenziali, in modo tale d'arrecare disturbo alla quiete pubblica, in particolare tra le ore 22:00 e le ore 08:00, nell'intero anno solare, e tra le ore 13:00 e le ore 15:00 durante tutto l'anno eccetto nei mesi di giugno, luglio ed agosto in cui l'orario di massimo contenimento dei rumori è compreso tra le ore 13:00 e le ore 16:00.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 58

Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22:00 e le 07:00, ovvero le ore 08:00 delle giornate festive, e tra le ore 13:00 e le ore 16:00 a partire dalla seconda domenica di giugno e fino alla seconda domenica di settembre.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7:00, ovvero le ore 8:00 delle giornate festive e dopo le ore 22:00 e tra le ore 13:00 e le ore 16:00 a partire dalla seconda domenica di giugno e fino alla seconda domenica di settembre.

4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purchè siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 9, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
6. È vietato tenere animali che, specialmente di notte, recano disturbi al vicinato. Per la violazione si applicano le norme di cui all'articolo 65.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 59

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e a partire dalla seconda domenica di giugno e fino alla seconda domenica di settembre dalle ore 13:00 alle ore 16:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 60

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti e lo devono utilizzare nel rispetto dei principi generali di convivenza civile.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale il cui funzionamento non deve superare i tre minuti continuativi e, in alcun caso, superare i quindici minuti complessivi.
3. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 61

Sosta di veicoli dotati di gruppo frigorifero

1. Su tutto il territorio comunale è proibito utilizzare motori funzionanti a gasolio per il raffreddamento di frigoriferi posti su veicoli se stazionanti in centro abitato. E' consentita la sosta dei suddetti veicoli esclusivamente in zone artigianali o industriali e, comunque, sempre ad una distanza non inferiore a 100 metri da abitazioni.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 62

Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili con un numero superiore a quattro appartamenti, se nominato, deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 63

Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli qualora necessari il parere tecnico, il competente ufficio comunale provvederà a richiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 64

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche, dal Regolamento di Igiene e Sanità, è vietato allevare animali domestici senza la prescritta autorizzazione. La detenzione di un esiguo numero di animali da cortile (fino a 10 capi) tipo galline o conigli per uso familiare è permessa, salvo comunicazione agli Uffici Comunali competenti e comunque in ogni caso devono essere garantite condizioni igieniche tali da non recare disturbi e disagi.
3. È vietato abbandonare animali domestici.
4. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al commi 1 e 3, fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00; per le violazioni di cui al comma 2 la sanzione

consiste nel pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; la violazione di cui al comma 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 90,00.

Art. 65

Protezione della fauna selvatica

1. E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, su tutto il territorio comunale.
2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00; per le violazioni di cui ai commi 2 e 4 la sanzione consiste nel pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 66

Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
6. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
8. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie, È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.
6. Fatta salva l'applicazione di normativa speciale in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione consiste nel pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Art. 67

Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di

animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 68

Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni in materia di igiene sanità per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. È fatto assoluto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo, sempre disponibili.
4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone o incutere timore o spavento ai passanti.
6. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, in terrazzi o balconi relativamente alla razza ed alla mole.
7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
9. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
10. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 150,00.
12. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

13. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 90,00.

Art. 69

Animali liberi

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e, quindi, mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve, comunque, imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 90,00; chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 150,00.

Art. 70

Apicoltura

1. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
2. La violazione del comma 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO VI

INTERVENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER RICHIESTE FINALIZZATE AD INTERESSI PRIVATI

Art. 71

Interventi della Polizia Municipale

1. Gli interventi della Polizia Municipale finalizzati ad interessi privati possono essere:
 - a) sopralluoghi, ispezioni di aree, impianti, manufatti, locali, servizi tecnologici, giardini, cortili, pertinenze, case o appartamenti, richiesti da privati e finalizzati a interesse privato o preminentemente privato;
 - b) interventi sul traffico a seguito di attività ed inconvenienti determinati da privati o da imprese.
2. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono svolti solamente alle seguenti condizioni:
 - tempi ed organizzazione sono decisi a discrezione del Comando di P.M., a meno che l'intervento non rivesta il carattere di urgenza;
 - sono svolti solo successivamente all'assolvimento dei compiti di istituto;
 - gli interventi comportano, a carico del richiedente, il versamento di una somma di € 25,00, a titolo di rimborso fisso;

- i richiedenti hanno l'obbligo di effettuare il versamento anticipatamente o nelle ventiquattrore successive all'intervento.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 72

Entrata in vigore

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 73, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo ai controlli ed alle pubblicazioni di legge.
2. Il Segretario Comunale provvederà ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

Art. 73

Disposizioni transitorie

1. L'affissione dei dati inerenti l'amministrazione degli stabili di cui all'articolo 62 deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 74

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 75

Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.